

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE PUBBLICHE ED AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 15 - CIG 56513601CE

TRA

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2025 (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

E

CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA, sede legale in Bologna (BO), Via Via Giovanni Papini n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva 03539261200, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Via Giovanni Papini, in persona del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Dott. Corrado Tallarico, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE** con sede legale in Ravenna, Via Argirocastro n.15, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva n. 01468160393, domiciliata ai fini del presente atto in Ravenna, via Argirocastro n. 15, e la mandante **OMNIA SERVITIA S.R.L.**, con sede legale in Pescara, Via Albegna n.13-17, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti Pescara, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva n. 02058900693, domiciliata ai fini del presente atto in Pescara, via Albegna n. 13–17, e la mandante **CLEAN SERVICE S.R.L.**, con sede legale in Pescara, Via Albegna n.13-17, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti Pescara, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva n.01856200694, domiciliata ai fini del presente atto in Pescara, via Albegna n. 13–17 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bologna dott. Stefano Ferretti repertorio n. 26947;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- a) l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
- c) in attuazione di quanto sopra, Consip S.p.A. ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- f) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 18 Lotti – di cui n. 14 Lotti ordinari e n. 4 Lotti accessori - ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 21/03/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2014/S 058-097604 del 22/03/2014;
- h) al lotto 15 partecipavano, tra gli altri, il RTI Engie Servizi S.p.A. (già Cofely), - Consorzio Stabile Energie Locali, - Colser, Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360, - Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali, – Society Moderne Facility Management (di seguito, anche solo RTI Engie) e il RTI Consorzio Innova Soc. Coop. (già Cipea & Cariiee Co.Ed.A. Unifica Soc. Coop), - Arco Lavori, - Omnia Servitia e Clean Service (di seguito, anche solo RTI Consorzio Innova);
- i) con provvedimento prot. n. 24510 del 28.06.2019, la Consip S.p.A. ha escluso il RTI Engie da tutti i lotti di gara cui aveva partecipato (lotti 5, 8, 10, 11, 15 e 16), per violazione dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006, in ragione della valutazione autonoma dei fatti accertati con il provvedimento AGCM n. 27646 del 17/04/2019 conclusivo del procedimento I/808 relativo all'illecito anticoncorrenziale inerente la gara di cui alla precedente lett. g);
- j) Engie Servizi S.p.A. (di seguito, anche solo Engie) e la mandante Consorzio Stabile Energie Locali (di seguito, anche solo CSEL) hanno impugnato di fronte al Tar del Lazio sia l'esclusione, sia il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM;
- k) nelle more dello svolgimento dei controlli ex art. 38 D.Lgs. n.163/2006 nei confronti del RTI Consorzio Innova, risultato primo a seguito dell'esclusione del RTI Engie, il Tar Lazio ha accolto i ricorsi proposti da Engie e CSEL avverso il provvedimento di esclusione dalla gara con sentenze nn. 10160/2022 e 10362/2022, poi confermate in appello dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 5247/2023 e 5107/2023, avendo il Tar e il Consiglio di Stato, quest'ultimo con sentenza n. 3570/2022, ritenuto insussistente, nei confronti di Engie e CSEL, l'illecito anticoncorrenziale accertato dall'AGCM;
- l) in esecuzione della citata sentenza di 1° grado, la Consip S.p.A. ha riammesso il RTI Engie e, conclusi i controlli sul possesso dei requisiti ex artt. 38 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, ha aggiudicato in suo favore in data 5.10.2022 il lotto 15;

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. ID 1299

- m) avverso il provvedimento di aggiudicazione, il RTI Consorzio Innova ha proposto ricorso (RG 13779/2022) innanzi al Tar Lazio che ha respinto il ricorso con sentenza n. 11161/2023;
- n) Consip, non sussistendo impedimento giuridico, ha stipulato in data 15.03.2023 la Convenzione, attivata il 16.03.2023 con scadenza al 16.03.2024, successivamente prorogata – in costanza di massimale – al 16.03.2025;
- o) il RTI Consorzio Innova ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato (RG 8872/2023). Con sentenza n. 6872/2024, pubblicata il 31.07.2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto in primo grado, annullando l'aggiudicazione disposta in favore del RTI Engie;
- p) in esecuzione di tale pronuncia, al fine di mantenere il più possibile integro e impregiudicato il bene della vita controverso e consentire l'eventuale subentro nella Convenzione del RTI Consorzio Innova, con provvedimento in data 1.08.2024 la Consip S.p.A. ha disposto la sospensione del negozio elettronico al fine di impedire l'emissione di ulteriori ordinativi e la conseguente erosione del massimale residuo. Avverso il provvedimento di sospensione del negozio elettronico, il RTI Engie ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio (R.G. n. 9543/2024), chiedendone l'annullamento, rinviato a data da destinarsi;
- q) inoltre, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6872/2024, il RTI Engie e il CSEL hanno proposto distinte impugnazioni straordinarie, rispettivamente revocazione e opposizione di terzo (RG 7433/2024 - 7289/2024), mentre il Consorzio Innova ha proposto revocazione incidentale. Con sentenza non definitiva n. 926/2025, il Consiglio di Stato – riuniti i giudizi – ha accolto l'opposizione di terzo di CSEL per un difetto di notifica dell'originario appello, ordinando la rinnovazione del giudizio di secondo grado e dichiarando improcedibili i ricorsi per revocazione. Con sentenza n. 6641/2025 del 25 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso introduttivo ab origine proposto dal Consorzio Innova avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Engie, annullando definitivamente l'aggiudicazione, senza nulla disporre, tuttavia, in ordine agli effetti della Convenzione stipulata;
- r) il 13.09.2025 il RTI Consorzio Innova ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla sentenza n. 6641/2025. Nell'ambito di tale giudizio (RG 7025/2025), in data 14 ottobre 2025 il RTI Consorzio Innova ha proposto un'istanza ex art. 55 c.p.a. per ottenere la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca alla Consip S.p.A. nel: (i) dichiarare la inefficacia/decadenza della Convenzione stipulata con il RTI Engie, (ii) provvedere alla stipula di una nuova Convenzione con il RTI Consorzio Innova e (iii) disporre il subentro dello stesso nei contratti esecutivi in essere;
- s) sempre nel settembre 2025, anche Consip ha proposto ricorso di ottemperanza ex art. 112, co. 5 c.p.a. (RG 7096/2025) per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6641/2025 in relazione all'esecuzione contrattuale in corso;

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- t) nelle more, il 24.11.2025 Consip ha comunicato al RTI Engie la dichiarazione di inefficacia della Convenzione relativa al lotto 15 nella parte non eseguita pari all'importo di €113.819.601,76, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6641/2025;
- u) con sentenza non definitiva n. 10296/2025, pubblicata il 24.12.2025, il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi per ottemperanza e per chiarimenti, si è pronunciato sulla richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5 c.p.a., precisando che l'accoglimento del ricorso di primo grado proposto dal Consorzio Innova comportava l'implicita declaratoria di inefficacia della Convenzione stipulata con il RTI Engie, nonché il subentro nella stessa del Consorzio Innova;
- v) rinviando, per la definizione, nel merito, il giudizio di ottemperanza instaurato dal Consorzio Innova, alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, nelle more dei controlli da parte di Consip nei confronti del RTI Innova al fine dell'aggiudicazione e del subentro nella Convenzione e nei contratti attuativi;
- w) all'esito positivo dei controlli ex art. 38 D.Lgs. n.163/2006, con nota prot. n. 10488.13-03-2026-U del 13 marzo 2026, la Consip S.p.A. ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva efficace il lotto 15 al RTI Consorzio Innova;
- x) l'inefficacia dei contratti attuativi stipulati con il RTI Engie decorre dal 25 luglio 2025;
- y) il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- z) le Amministrazioni che hanno sottoscritto contratti attuativi, così come riportato nell'Allegato "J" ("Contratti attuativi attivi"), con il precedente fornitore RTI Engie hanno pertanto diritto al subentro per la durata contrattuale residua, rispetto a quella decorsa dall'originaria data di avvio dei servizi. Il subentro avverrà secondo le regole procedurali di cui al successivo art. 4, comma 10;
- aa) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta; il Fornitore dichiara altresì che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, non è a conoscenza delle specifiche prestazioni richieste dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di cui all'Allegato "J", ma si impegna, con la stipula, a portare a compimento l'esecuzione residua delle suddette in caso di subentro, alle condizioni indicate nell'offerta tecnica ed economica del Fornitore;
- bb) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva prestata in favore di Consip, rilasciata da REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2287142 per un importo di Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, la cauzione rilasciata da

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2287144 per un importo pari ad Euro 7.250 = (settemiladuecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 85467.60.160122193 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

- cc) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- dd) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- ee) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e Tariffe); l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione pubblicate sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.) l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Errata Corrige e chiarimenti ricevuti in fase di gara), l'Allegato "I" (Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ex art. 26 comma 3-ter d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), l'Allegato "J" (Contratti attuativi attivi) e l'Allegato "K" (Fac simile Richiesta Preliminare per il Subentro).

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
- a) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro;
 - b) **Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura o l'Ordinativo di Subentro, integrando/modificando le diverse condizioni previste nel Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna;
 - c) **Canone:** Corrispettivo economico con cui sono pagati tutti i servizi che prevedono l'esecuzione di attività ordinarie;
 - d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A", comprensivo delle relative Appendici;
 - e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Contratto/i attuativo/i o Contratto/i di Fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura o Ordinativo di Subentro - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento -, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
 - g) **Corrispettivi e tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - h) **Facility Management:** modalità di erogazione concepita per rispondere alle esigenze di quelle Amministrazioni che possiedono immobili di grandi dimensioni per i quali è consigliabile una modalità di "gestione evoluta";
 - i) **Facility Management Light:** Modalità di erogazione concepita per rispondere alle esigenze di quelle Amministrazioni che possiedono immobili di piccola dimensione per i quali è consigliabile una modalità di "gestione semplificata";
 - j) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese risultati aggiudicatari di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;
 - k) **Fornitore uscente:** il RTI Engie;
 - l) **Franchigia a carico del fornitore:** limite economico al di sotto del quale le attività straordinarie di ripristino e manutenzione a guasto, relative ai servizi di manutenzione degli impianti, non devono essere compensate extra-canone in quanto poste a carico del Fornitore e, quindi, comprese nel canone;
 - m) **Gestore del Servizio:** persona nominata dal Fornitore, interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura o Ordinativo di Subentro, nel relativo – eventuale – Atto Aggiuntivo, nonché negli eventuali Ordini di Attività;

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- n) Importo massimo della Convenzione:** l'importo massimo oggetto della presente Convenzione la cui modalità di calcolo è indicata all'art. 4 bis;
- Lotto:** Regioni\Province di cui agli ambiti territoriali delimitati nei lotti:
- Lotto 1** (Regione Liguria - relativamente alle sole province di Genova e La Spezia - e Regione Piemonte - relativamente alle sole province di Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Biella e Verbano-Cusio-Ossola);
- Lotto 2** (Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria - relativamente alle sole province di Savona ed Imperia - e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino),
- Lotto 3** (Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna - relativamente alle sole province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena)
- Lotto 4** (Regione Trentino Alto Adige, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto - relativamente alla sola provincia di Belluno)
- Lotto 5** (Regione Emilia Romagna - relativamente alle sole province di Bologna e Ferrara - e Regione Veneto - relativamente alle sole province di Treviso, Vicenza, Venezia, Verona, Padova e Rovigo);
- o) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- p) Ordinativo Principale di fornitura (OPF):** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa, inclusi i relativi Allegati, tra i quali anche l'offerta del fornitore;
- q) Ordinativo di Subentro:** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "J" utilizzano la Convenzione alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa, inclusi i relativi Allegati, tra i quali anche l'offerta del fornitore, per la durata residua dell'OPF;
- r) Ordine/i di attività o Ordini di Intervento:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente autorizza una specifica attività straordinaria che preveda il pagamento di corrispettivo extra canone;
- s) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- t) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
- u) Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il Controllo della domanda:** è un elaborato documentale, che precede la configurazione del servizio che verrà successivamente formalizzata nel Piano dettagliato delle Attività, che ha lo scopo di supportare le Amministrazioni richiedenti nella corretta identificazione del proprio effettivo fabbisogno in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione, e personalizzazione.
- v) Piano dettagliato delle Attività:** elaborato documentale che formalizza la "Configurazione di servizio" proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione;
- w) Programma operativo delle Attività:** elaborato bimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, che comprende la

schedulazione, con rappresentazione grafica, di tutte le attività programmabili;

- x) **Responsabile dei servizi:** persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei Servizi in Convenzione nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio;
 - y) **Richiesta preliminare di Fornitura (RPF):** documento con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione;
 - z) **Richiesta Preliminare di Subentro:** documento conforme al fac-simile di cui all'Allegato "K", con il quale le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "J" manifestano l'interesse a far subentrare il Fornitore nei contratti attuativi stipulati con il Fornitore Uscente;
 - aa) **Supervisore:** Persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura o Ordinativo di Subentro e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
 - bb) **Unità di gestione:** Immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura o Ordinativo di Subentro e/o di eventuali Atti Aggiuntivi;
 - cc) **Unità/Punto Ordinante:** persona/e fisica/che delle Amministrazioni Contraenti abilitata/e ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste Preliminari di Fornitura o di Subentro, gli Ordinativi Principali di Fornitura o di Subentro e gli Atti Aggiuntivi;
 - dd) **Verbale di Consegna:** documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico i beni/gli immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli Allegati alla Convenzione stessa e dagli atti, dai documenti e dalle normative richiamati nella Convenzione e nei relativi Allegati.
- I Contratti attuativi sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione, dai relativi Allegati, dagli atti dai documenti e dalla normativa richiamati nella Convenzione e relativi Allegati, nonché da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura o di Subentro, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato delle Attività, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi e le attività indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macrocategorie:
 - Servizi di Governo
 - Servizi Operativi:
 - Servizi di Manutenzione
 - Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale
 - Altri Servizi Operativi (Servizio di Reception, Servizio di Facchinaggio Interno e Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi)tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura o di Subentro, sino alla concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 4 bis.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi Principali di Fornitura e di Subentro saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna:

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F;
 - ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura o di Subentro e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
- (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 3 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura.
- Entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione del sopralluogo (delle attività di sopralluogo verrà redatto apposito verbale a firma congiunta nel quale dovrà essere riportata, tra l'altro, la data di effettuazione del sopralluogo medesimo), a seguito di una valutazione sommaria del valore complessivo dell'eventuale OPF, il Fornitore, sulla base della effettiva disponibilità residua dell'importo massimo della presente Convenzione, deve verificare e comunicare alla P.A. la possibilità/impossibilità di accettare l'OPF stesso. Tale "comunicazione di capienza del massimale", sarà vincolante per il Fornitore che pertanto, in caso di massimale capiente, dovrà accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l'OPF fino all'eventuale emissione di quest'ultimo o alla decadenza della RPF;
- (b) entro i termini previsti nel paragrafo 5.5.2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione Pubblica il "Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il Controllo della domanda" (di seguito definito PSO). L'Amministrazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del PSO – a tal fine trasmesso almeno a mezzo posta elettronica certificata -, potrà: (i) approvare il PSO senza richiedere modifiche, ovvero (ii) far

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

pervenire al Fornitore, almeno a mezzo posta elettronica certificata - le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il PSO modificato sulla base delle menzionate osservazioni; qualora l'Amministrazione non comunichi l'accettazione della nuova versione del PSO oppure ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PSO e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura;

- (c) entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del PSO, il Fornitore dovrà redigere il "Piano dettagliato delle Attività" di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico e presentarlo all'Amministrazione. Ove l'Amministrazione Contraente, entro il termine di 10 (dieci) giorni, non dia alcuna risposta scritta al Fornitore in merito all'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, quest'ultimo e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perderanno validità ed efficacia;
- (d) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione scritta di accettazione da parte della medesima Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Piano Dettagliato delle Attività e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità ed efficacia. In qualsiasi ipotesi di mancata emissione da parte dell'Amministrazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata. Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione Contraente, di cui al successivo articolo 13;
- (e) a fronte dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente non potrà essere comunque superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF;
- (f) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare o ridurre

l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

6. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi Principali di Fornitura e nei relativi Atti Aggiuntivi emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
7. Le Amministrazioni, ad eccezione delle casistiche previste al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico, avranno la possibilità di richiedere al Fornitore una configurazione del servizio personalizzata in funzione delle proprie particolari esigenze. In particolare, le Amministrazioni dovranno ordinare i servizi scegliendo le modalità di erogazione tra il "Facility Management" e il "Facility Management Light" descritte al paragrafo 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico. Le configurazioni di servizio personalizzate dovranno essere comunque conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dovranno attenersi a quanto prescritto al paragrafo 5.2.1 "Set Minimo di Servizi".
8. La definizione dei servizi costituenti il Set Minimo dovrà avvenire contestualmente all'utilizzo della Convenzione attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura, a prescindere dall'inizio di erogazione dei servizi stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri fornitori.
9. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923. Ove richiesto, l'incremento di cui al presente comma 9 potrà essere utilizzato solo nel rispetto delle modalità e condizioni all'uopo previste al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico con riferimento ai Lotti ordinari.
10. Le Amministrazioni contraenti di cui all'Allegato "J", che hanno già in esecuzione l'ordinativo di fornitura emesso sulla base delle regole procedurali di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, per consentire il subentro del Fornitore nei relativi contratti attuativi dovranno manifestare la propria volontà tramite la "Richiesta Preliminare di Subentro" (Allegato "K") secondo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 bis e 4 ter.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 4 BIS IMPORTO MASSIMO

1. L'Importo Massimo della presente Convenzione, originariamente pari ad Euro

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

145.000.000,00, IVA esclusa, è quello scaturente dagli importi derivanti dalle seguenti voci:

- a) Euro 113.819.601,76 (centotredicimilaottocentodiciannovemilaseicentouno/76), quale differenza tra il suddetto Importo Massimo (Euro 145.000.000,00) e la somma del valore dei Contratti attuativi di cui all'Allegato "J";
- b) Euro 23.526.801,27 (ventitremilionicinquecentoventiseimilaottocentouno/27), valore dato dalla differenza tra il valore di Euro 31.180.398,24 (trentunomilionicentottantamilatrecentonovantotto/24) degli Ordinativi di Fornitura, emessi nel periodo di vigenza della Convenzione con il Fornitore Uscente (dal 16.3.2023 al 1.08.2024), di cui all'Allegato "J", ed il valore di Euro 7.653.596,97 (settemilioneisecentocinquantatremilacinquecentonovantasei/97), relativo alle prestazioni eseguite dal Fornitore Uscente, sino al 25.07.2025;

nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il valore residuo degli ordinativi di cui all'allegato "J" (pari a circa Euro 23.526.801,27) sarà rideterminato, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in ragione dei subentri, nei termini e alle condizioni di cui alla lett. y) delle Premesse, che le PA aderenti richiederanno ai Corrispettivi e alle Tariffe offerti dal Fornitore di cui all'allegato "D", per la durata contrattuale residua dei contratti attuativi.
3. Fermo restando quanto previsto nella lett. a) delle Premesse e quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dall'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, ove le Amministrazioni di cui all'Allegato "J", per motivate ragioni, non consentissero il subentro del Fornitore per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente iniziativa, i relativi contratti si considereranno sottoscritti al di fuori della Convenzione Consip per il Lotto 15 e l'importo contrattuale residuo incrementerà l'importo di cui al precedente comma 1, lett. a).
In tal caso le Amministrazioni dovranno provvedere alle necessarie comunicazioni e adempimenti anche nei confronti dell'ANAC.
4. In ragione di quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3, gli importi di cui al comma 1, lett. a) e b), potrebbero variare, fermo restando l'Importo massimo di cui al comma 1, pari ad Euro 145.000.000,00, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 9, della Convenzione.
5. Le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "J" hanno l'onere di manifestare al Fornitore l'interesse all'eventuale subentro nei contratti attuativi stipulati, entro **20 (venti) giorni** decorrenti dall'attivazione della Convenzione. Spirato inutilmente detto termine, il Fornitore fisserà un termine perentorio non inferiore a 20 (venti) giorni entro il quale le Amministrazioni che non avranno dato riscontro potranno manifestare il suddetto interesse. Il mancato riscontro a tale ulteriore richiesta verrà inteso quale volontà di non far subentrare il Fornitore e di conseguenza si applicherà il precedente comma 3. Nel caso di manifestazione di interesse al subentro vale quanto previsto al successivo articolo 4 TER.

ARTICOLO 4 TER

MODALITA' PER IL SUBENTRO (PER LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO "J")

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, sono stabilite le seguenti regole per le Amministrazioni di cui all'Allegato "J":

- a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi di Subentro, le Amministrazioni avranno l'onere entro i termini di cui all'art. 4 bis comma 5 di inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Subentro, debitamente compilata secondo quanto previsto nell'Allegato "K" confermando le prestazioni previste nel "Piano dettagliato delle Attività" definito con il Fornitore Uscente.

Il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la regolarità o meno della Richiesta Preliminare di Subentro e concorderà con l'Amministrazione un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di conferma della validità della Richiesta Preliminare di Subentro.

Entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo, il Fornitore dovrà redigere il "Piano dettagliato delle Attività" di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico e presentarlo all'Amministrazione.

Ove l'Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, non dia alcuna risposta scritta al Fornitore in merito all'approvazione del "Piano Dettagliato delle Attività", quest'ultimo e la relativa Richiesta Preliminare di Subentro perderanno validità ed efficacia e di conseguenza si applicherà l'Art. 4 bis comma 3.

- b) In ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo di Subentro se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione Contraente, di cui al successivo articolo 13. La tardiva o mancata produzione della garanzia da parte del Fornitore non farà decorrere il termine per l'emissione dell'Ordinativo di Subentro.
- c) Qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga, per fatto o colpa dell'Amministrazione, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione della garanzia definitiva all'emissione dell'Ordinativo di Subentro, il Piano Dettagliato delle Attività e la relativa Richiesta Preliminare di Subentro perderanno la propria validità ed efficacia e di conseguenza si applicherà l'art. 4 bis comma 3. In qualsiasi ipotesi di mancata emissione da parte dell'Amministrazione dell'Ordinativo di Subentro, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata.
- d) A fronte dell'emissione dell'Ordinativo di Subentro, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo di Subentro entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo di Subentro stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente non potrà essere

- comunque superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo di Subentro.
- e) Nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo di Subentro, nel periodo di validità della Convenzione, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare o ridurre l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Subentro, in analogia a quanto specificato nel Capitolato Tecnico, per gli Atti aggiuntivi agli OPF.
2. Scaduti i termini di cui sopra, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. le Amministrazioni che non avranno esercitato il subentro, ai fini di un corretto monitoraggio del livello di erosione dell'Importo Massimo di cui sopra.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
- Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4, comma 9.
- Il tutto come meglio descritto e disciplinato ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno una durata differenziata a seconda che la modalità di erogazione prescelta dalle Amministrazioni Contraenti sia il "Facility Management" oppure il "Facility Management Light" e, segnatamente: una durata di 6 (sei) anni per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management" ed una durata di 4 (quattro) anni per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management Light". Gli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento emessi dalle Amministrazioni Contraenti nell'ambito di tale lasso temporale non modificano la durata del contratto di fornitura che resta di 4 (quattro) o 6 (sei) anni decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo principale di Fornitura.
- La durata degli Atti Aggiuntivi e/o degli Ordini di attività eventualmente emessi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro al quale gli stessi si riferiscono.
- Pertanto, gli Atti Aggiuntivi e/o gli Ordini di attività eventualmente emessi e,

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

conseguentemente, i servizi e le attività oggetto degli stessi avranno scadenza coincidente con l'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro a cui si riferiscono e con i servizi e le attività oggetto di quest'ultimo: detta scadenza rimane fissata, a seconda della modalità di erogazione scelta ("Facility Management" o "Facility Management Light") in sei anni ovvero in quattro anni decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura.

3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16, comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).
4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica indicata all'articolo 2, comma 1, lettera p), la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura o di Subentro e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 delle Condizioni Generali, si conviene che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del primo triennio di durata del proprio Contratto di Fornitura, potranno recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale a legislazione vigente non siano sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di Fornitura. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente.
6. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

Generali e/o nel Capitolato Tecnico anche con riferimento al rispetto di tutta la normativa vigente ed applicabile all'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di gara, ivi inclusa la normativa in materia ambientale - si impegna altresì a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura o di Subentro e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

2. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura o Subentro e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di Attività dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo Principale di Fornitura o Subentro e/o nell'Atto Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di Attività.
2. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente e, comunque, contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.6 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo stesso.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di *reports*

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta.

In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare, potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Fornitura o Subentro ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, etc.;
- altre informazioni relative all'andamento della Convenzione e/o relative alla tipologia di servizi prestati.

Tali informazioni potranno essere richieste dalla Consip al fornitore soltanto in forma scritta, secondo le modalità previste al paragrafo 10 del Capitolato tecnico.

3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip la Relazione di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, nonché le altre informazioni previste al paragrafo 10.3 del medesimo Capitolato tecnico.
4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, Atto Aggiuntivo e/o ordine di Attività nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

6. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. *dprpaconsip@postacert.consip.it*, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto eseguito nell'ambito della presente Convenzione, la data di cessazione dello stesso, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa in relazione all'ultimo contratto eseguito di cui sopra.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore s'impegna, infine, a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, con le modalità e i termini indicati al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico, un *report* relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo Contratto attuativo.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato *sub* lettera "D" (Corrispettivi e Tariffe) alla presente Convenzione.
2. I suddetti servizi ed attività verranno remunerati in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra-canone, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dalla Data di attivazione del servizio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), nel rispetto della procedura di cui al Capitolo 11 del Capitolato

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle medesime Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

I corrispettivi saranno accreditati sui conti correnti n.:

ISTITUTO DI CREDITO	FILIALE	IBAN
Banca CAMBIANO (ex AGCI)	Via Alessandrini n.15, 40126 Bologna codice BIC-SWIFT: CRACCIT33	IT76Z0842502400000036031060
BANCO BPM	Via di Corticella n.184/3, 40128 Bologna codice BIC- SWIFT: BAPPIT21V04	IT93Q0503402419000000005920
EMILBANCA	P.zza Marconi n.1/E, 40012 Calderara di Reno (BO) codice BIC-SWIFT: ICRAITRRTS0	IT63H0707236651000000198090
BNL	P.zza del Popolo n.22/23, 48100 Ravenna codice BIC-SWIFT: BNLIITRR	IT39W010051310000000003318
CREDEM	Via Ronzani n.3, 40033 Casalecchio di Reno codice BIC- SWIFT: BACRIT22CDR	IT08L0303236670010000435115
BANCA VALSABBINA	Via Ercolani n.3/CDEF 40122	IT23L051160240000000005915

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

	BOLOGNA	
ILLIMITY BANK	Via Emilia Est n.10, 41100 Modena codice BIC- SWIFT: ITTPIT2MXXX	IT31Q0339512900052855488960

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. Il Fornitore si impegna, nel caso in cui all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro vengano ordinati dall'Amministrazione Contraente almeno 10 (dieci) Servizi Operativi (cfr. Capitolo 7 del Capitolato Tecnico), fatta eccezione per i servizi di cui ai paragrafi 7.1.11, 7.1.12 e 7.2.5 del Capitolato Tecnico), ad applicare sui prezzi dei Servizi Operativi ordinati un ulteriore sconto, rispetto a quello offerto in fase di gara, pari al 3%, con le modalità e tempistiche e specifiche tecniche prescritte nel Capitolato Tecnico medesimo.
5. In caso di ritardo da parte dell'Amministrazione Contraente nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

verrà riconosciuto uno sconto pari a 0.10%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) su uno dei conti correnti indicati al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,001 %.
14. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 10 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,001%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
15. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Le penali relative ai Livelli di Servizio, di cui al precedente articolo 9, sono previste e disciplinate al paragrafo 9.4.1 del Capitolato Tecnico;
2. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 9.4.2 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice 12 al Capitolato Tecnico “Schema delle Penali”.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi Principali di Fornitura o Subentro, agli Atti Aggiuntivi e/o agli Ordini di attività. In tal caso le Amministrazioni

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e agli atti e documenti dianzi menzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
5. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'allegato "G", il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 29 maggio 2026 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2287142 di importo pari ad Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00), il tutto

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura o di Subentro. Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali: 47,70% anch'essi applicati al valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura o Ordinativo di Subentro. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.
3. La garanzia di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
4. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato in favore di Consip cauzione rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. in data 29 maggio 2026 e avente n. 2287144 pari ad un importo di Euro 7.250 = (settemiladuecentocinquanta/00).
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 4 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, Consip S.p.A e/o ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il singolo Contratto attuativo nei seguenti casi:
 - a) in caso di mancato intervento del Fornitore a sanare le difformità/discordanze nel Sistema Informativo di monitoraggio rispetto a quanto definito nel Capitolato

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- Tecnico nell'arco temporale concordato con il Supervisore, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico;
- b) in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto nei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato Tecnico;
 - c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali con riferimento al Livello di Servizio come previsto nel paragrafo 9.4.1 del Capitolato Tecnico;
 - d) nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure – a seguito dell'Anagrafica Tecnica - che comportino variazioni del corrispettivo indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura o Subentro e/o nei relativi Atti Aggiuntivi in misura superiore all'1%, così come previsto nel paragrafo 5.6. del Capitolato Tecnico.
 - e) negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Implementazione e Gestione del Sistema Informativo
 - Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica
 - Gestione del Call Center
 - Gestione Ordini Attività straordinarie
 - Programmazione e Controllo Operativo delle Attività
 - Verifica del piano di supporto alla p.a. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda
 - Sistema di Monitoraggio e Controllo
 - Integrazione Gestionale di Servizi appaltati a Terzi
 - Gestione e Ottimizzazione Utenze
 - Anagrafica Postazioni di Lavoro e Arredi
 - Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici
 - Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Riscaldamento
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Raffrescamento

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

- Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori
 - Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi
 - Servizio di Manutenzione Reti
 - Servizio di Minuto Mantenimento Edile e assistenze murarie
 - Servizio di Presidio Tecnologico
 - Servizio di Reperibilità
 - Servizio di Pulizia
 - Servizio di Disinfestazione
 - Servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti speciali
 - Servizio di Giardinaggio
 - Servizio di Reception
 - Servizio di Facchinaggio Interno
 - Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti e, quindi, deve avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Gestore del Servizio è l'interfaccia unica del Fornitore verso l'Amministrazione Contraente ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura o Subentro e nel relativo, eventuale, Atto Aggiuntivo. È una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del singolo Contratto attuativo.
2. Per parte sua ciascuna Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo Principale di Fornitura o Subentro un Supervisore, quale proprio responsabile e referente nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 17

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo del fatturato al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

3. "Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mes

i dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica".

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione del mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato

- e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fattura
5. to pari a zero o assenza di fatturato.
 6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
 7. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
 8. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
 9. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT27X0306905036100000004389 presso Intesa Sanpaolo.
 10. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
 11. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
 12. La Consip S.p.A. procederà ad informare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
 13. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 8.

14. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).

Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC o raccomandata A/R dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 16/06/2026

CONSIP S.p.A.
(firmato digitalmente)

IL FORNITORE
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale) ;

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca – ed. 4 – ID 1299

dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, li 16/06/2026

IL FORNITORE
(firmato digitalmente)